

Eseguita da:

RB
Rimborsi Bancari

RELAZIONE TECNICO CONTABILE

eseguita sulla carta revolving

N° 20004855091502

Titolare: Vincenzo

Banca emittente:

RB

Rimborsi Bancari

Sommario

[Premessa metodologica 3](#)

[Descrizione del funzionamento del “credito revolving” 3](#)

[Verifica della documentazione depositata e delle condizioni contrattuali applicate al Finanziamento 5](#)

[La capitalizzazione mensile degli interessi passivi. 5](#)

[Invalidità espressa o tacita degli estratti conto 8](#)

[Anatocismo e capitalizzazione interessi 10](#)

[Criteri utilizzati per la determinazione del saldo relativo al finanziamento. 11](#)

PREMESSA METODOLOGICA

La presente relazione peritale è stata commissionata dal sig. Vincenzo [REDACTED], domiciliato presso lo studio dell'avvocato Pierluigi Telese.

L'incarico è finalizzato a verificare se [REDACTED] s.p.a., nell'espletare il mandato conferitole, si sia attenuta alle disposizioni legislative generali, in particolare all'art. 1283 cc e specifiche del settore ed alle norme contrattuali nel totale rispetto del codice civile, del Testo Unico Bancario (L.385/93) e da quanto altro previsto dalla normativa vigente.

La presente analisi è volta preliminarmente all'accertamento ed alla verifica tecnica delle effettive condizioni convenute tra le parti e della loro effettiva applicazione. Sono stati esaminati i documenti depositati da [REDACTED] s.p.a. per verificare tecnicamente quali sono state le condizioni contrattuali ed i tassi pattuiti e se questi sono corrispondenti a quelli successivamente applicati tempo per tempo.

Questa verifica ha portato, come sarà dettagliatamente descritto, ad accertare, senza ombra di dubbio, che le condizioni contrattuali, sono nulle per violazione di norme imperative di Legge ed in particolare per violazione del divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 del codice civile.

Descrizione del funzionamento del “credito revolving”

Prima di procedere con le analisi e con le elaborazioni contabili relative al rapporto bancario in esame appare utile, per una maggiore comprensione di quanto di seguito esposto, descrivere brevemente le modalità di funzionamento di un affidamento concesso attraverso lo strumento finanziario della Carta di credito “Revolving”. Il credito revolving, conosciuto anche come Carta di Credito a Rimborso Rateale, ha come caratteristica peculiare il rimborso degli utilizzi in rate mensili. La banca concede al titolare un affidamento ed il titolare, nel corso del tempo può effettuare acquisti fino al limite massimo dell'importo affidato. Il Fido concesso può essere utilizzato per acquisti negli esercizi commerciali e su internet, per i prelievi presso gli sportelli automatici ATM e per ottenere somme di denaro in contanti (cosiddetto “anticipo contanti”). Nel momento in cui il titolare utilizza la Carta, la somma a disposizione nella linea di credito si riduce per un ammontare pari alla somma utilizzata. Con i successivi rimborsi rateali mensili il titolare ricostituisce la linea di credito e potrà riutilizzare la propria Carta per nuovi acquisti in base alla disponibilità residua. Qualora, nel corso del mese, il titolare effettui acquisti per un

RB

Rimborsi Bancari

ammontare complessivo tale da raggiungere il fido concesso dalla banca, non potrà più utilizzare la carta fino al successivo pagamento della rata. Generalmente il titolare può scegliere l'ammontare della rata e la modalità di versamento per cui è previsto tanto l'addebito diretto sul conto corrente quanto il pagamento dei bollettini all'ufficio postale.

La remunerazione della banca emittente avviene dietro corresponsione di interessi che vengono determinati sulla base dei tassi convenuti, calcolati alla fine di ogni mese ed addebitati sul conto della stessa carta revolving. In questo modo il saldo del mese successivo, su cui verranno calcolati i nuovi interessi è ottenuto dal capitale iniziale e dagli interessi addebitati.

Con questo meccanismo in cui gli interessi addebitati contribuiscono alla formazione del nuovo saldo si produce una capitalizzazione mensile degli interessi in aperta violazione del principio fissato dall'art. 1283 cc.

La tabella di seguito chiarirà meglio quanto esposto:

Estratto conto: marzo/00		
Fido: € 2.100,00		
Saldo iniziale mese: 1.450,00		
Data	Descrizione	Importo
1/3/00	Saldo iniziale	1.450,00
5/3/00	Acquisto Coin	250,00
10/3/00	Ticket Teatro	80,00
31/3/00	Spese invio e/c	5,00
31/3/00	Interessi mensili	12,50
31/3/00	Pagamento rata mensile	-150,00
31/3/00	Saldo finale	1.647,50

Estratto conto: aprile/00

Fido: € 2.100,00		
Saldo iniziale mese: 1.647,50		
Data	Descrizione	Importo
1/4/00	Saldo iniziale	1.647,50
5/4/00	Acquisto Market	150,00
10/4/00	Hotel Rivabella	200,00
31/4/00	Spese invio e/c	5,00
30/4/00	Interessi mensili	15,50
30/4/00	Pagamento rata mensile	-150,00
30/4/00	Saldo finale	1.868,00

Dalle tabelle sopra riportate si dimostra che il meccanismo di funzionamento della carta revolving unito alla modalità di addebito con cadenza mensile degli interessi produce anatocismo.

Verifica delle condizioni contrattuali

La s.p.a. ha fatto sottoscrivere al Vincenzo un contratto in cui sono previste, tra l'altro, le seguenti condizioni:

- Tasso di interessi pari al 1.600% da addebitarsi al termine di ogni periodo mensile;
- facoltà di variare in qualsiasi momento il tasso di interesse applicato, le spese di gestione ed il costo della copertura assicurativa

La capitalizzazione mensile degli interessi passivi.

L'art. 1283 cc prescrive: *“In mancanza di usi contrari interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti d'interessi dovuti almeno per sei mesi”.*

La capitalizzazione mensile degli interessi operata dalla s.p.a. è così contraria a norme imperative di Legge.

RB

Rimborsi Bancari

Anche la successiva delibera del CICR n.9 del 9/2/2000, conseguente al D.Lgs 342/99, che regola la possibilità delle banche di capitalizzare gli interessi, consente la possibilità che gli interessi dovuti producano a loro volta ulteriori interessi esclusivamente nei seguenti casi ed alla seguenti condizioni: “ art. 1: *(Ambito di applicazione) Nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro volta interessi secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono. ”*

*“art.3 (Finanziamenti con piano di rimborso rateale) 1. Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata pub, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. **Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.***

Il contratto di apertura di credito tramite l'utilizzo di una Carta di Credito Revolving prevede un piano di rimborso rateale e quindi rientra necessariamente nell'ambito dell'art. 3 della sopra riportata delibera del CICR: *“Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.* Con questo articolo si introduce la possibilità di applicare l'anatocismo a tutte le operazioni di raccolta ed esercizio del credito così come elencate nel seguito della delibera. In essa vengono esaminate e regolate specificamente le seguenti forme di finanziamento:

1. conto corrente;
- 2. finanziamenti con piano di rimborso rateale;**
3. operazione di raccolta.

La tipologia collegata ad una carta di credito revolving rientra pienamente nei finanziamenti con piano di rimborso rateale. Per questa tipologia di finanziamento l'articolo tre della indicata delibera CICR prevede espressamente: *“1. Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. **Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.***

La capitalizzazione mensile applicata dalla banca emittente al finanziamento con piano di rimborso rateale effettuato per il tramite della carta revolving è pertanto sempre e comunque

RB

Rimborsi Bancari

vietata ed è assolutamente illegittima. Pertanto la capitalizzazione mensile operata dalla s.p.a. dovrà essere sostituita da nessuna capitalizzazione.

Ulteriore conferma viene da l'ABF (Arbitro Bancario e Finanziario, Organismo istituito nel 2009 presso la Banca d'Italia per la risoluzione delle controversie in materia bancario - finanziaria) che stabilisce che i finanziamenti connessi all'uso di carte revolving sono estranei all'ambito applicativo dell'anatocismo consentito nel limite della pari capitalizzazione dalla Delibera CICR 9 febbraio 2000. Pertanto, per i finanziamenti in questione trova applicazione il divieto generale di cui all'art 1283 c.c.. Inoltre, lo stesso Arbitro Bancario e Finanziario chiarisce che il credito connesso alla carta di credito revolving, trattandosi di credito di tipo rotativo ed in questo essendo assimilabile alla apertura di credito in conto corrente, si sottrae all'applicazione dell'art. 1194 c.c.. Pertanto, i versamenti effettuati dal cliente sono sempre atti ripristinatori della disponibilità e di conseguenza vanno imputati per intero a capitale: *“Sulla lamentata eccessiva onerosità del finanziamento, viene in considerazione innanzitutto la questione della capitalizzazione periodica degli interessi. Risulta, infatti, che l'intermediario ha proceduto a computare a capitale gli interessi maturati. E tuttavia, la deliberazione del C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 (attuativi dell'art.120, co. 2, d.lgs. n. 385/1993, TUB) autorizza siffatta capitalizzazione solo per i conti correnti bancari, peraltro a condizione che sia assicurata la medesima periodicità nel conteggio degli interessi attivi e passivi. Essendo il finanziamento in discorso estraneo all'indicato ambito applicativo, non sono da ritenere operanti eccezioni alla portata della più generale prescrizione di cui all'art. 1283 del codice civile, con conseguente impossibilità di riportare a capitale la quota di remunerazione già maturata finchè non sopravvenga domanda giudiziale o convenzione tra le parti posteriore alla scadenza. La relativa clausola contrattuale è perciò affetta da nullità in quanto in contrasto con norma imperativa.*

Inoltre, il rapporto in oggetto, caratterizzato dalla flessibilità di utilizzo del prodotto entro i limiti della disponibilità finanziaria concessa (che si ricostituisce in ragione dei versamenti che il cliente effettua), nel creare a favore del sovvenuto una disponibilità di fondi, replica caratteristiche strutturali e tipologiche dell'apertura di credito bancario (artt. 1842 segg. Cod. civ.). La disciplina di tale contratto, al quale risulta maggiormente prossimo l'atipico fido rotativo in argomento, prevede nel diritto vigente che i versamenti effettuati dal cliente, in quanto aventi preminente natura di atti ripristinatori della disponibilità originariamente garantita, non potrebbero essere assoggettati alla disciplina dei pagamenti. Appare necessario, allora, a parere dei Collegio, valorizzare la distinzione - di cui alla nota sentenza della Cass. civ., sezioni unite, del 10 dicembre 2010 - tra atti ripristinatori di una disponibilità finanziaria e atti di adempimento di

un'obbligazione pecuniaria; in questa logica, i versamenti mensilmente effettuati dal cliente beneficiario di una linea di credito a uso rotativo, in quanto assimilabile ad una apertura di credito, devono considerarsi sottratti all'applicazione della regola di cui all'art. 1194 c.c. Gli importi versati andranno perciò per intero imputati a capitale e la remunerazione del finanziamento conteggiata separatamente". (Napoli, 11 agosto 2011, n. 1716).

Invalidità espressa o tacita degli estratti conto

Premesso che l'accettazione espressa o tacita degli estratti conto di cui all'art. 1832 c.c. *“L'estratto conto trasmesso da un correntista all'altro s'intende approvato, se non è contestato nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze. L'approvazione del conto non preclude il diritto di impugnarlo per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni. L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di ricezione dell'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura, che deve essere spedito per raccomandata”* riguarda la mera tenuta del conto, ossia l'iscrizione delle singole partite, e non la validità ed efficacia del rapporto obbligatorio da cui sorgono i debiti ed i crediti annotati nello stesso, è possibile contestare, nel termine della prescrizione ordinaria di anni dieci, le annotazioni a debito ed a credito che derivano dai rapporti obbligatori esterni al conto corrente (vedi Cass.Civ. Sez.I 09/04/1984 n° 2262) *“Il momento iniziale del termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme indebitamente trattenute dalla BANCA a titolo d'interessi su un'apertura di credito in conto corrente, decorre dalla chiusura definitiva del rapporto trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicchè è solo con la chiusura del rapporto che si stabiliscono definitivamente i crediti ed i debiti delle parti tra loro”*. L'estratto conto riferito ad una carta revolving è assimilabile all'estratto conto del conto corrente e quindi rientra pienamente nella stessa normativa.

I contratti bancari di credito con esecuzione ripetuta di più prestazioni sono contratti unitari, che danno luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolati in una pluralità d'atti esecutivi; perciò la serie successiva di versamenti, prelievi ed accreditamenti non dà luogo a singoli rapporti (costitutivi od estintivi), ma determina solo variazioni quantitative dell'unico originario rapporto costituito tra banca e cliente. (Cass.Civ.30/04/1969 n° 1392, Cass. Civ. 25/07/1972 n° 2545).

Tale orientamento della S.C. non ha subito variazioni, infatti, la sentenza della Sez. I, del 03/05/1999 n° 4389 ribadisce che: *“La prescrizione del diritto alla restituzione di somme*

RB

Rimborsi Bancari

depositate nel deposito bancario, inizia a decorrere non già dalla data della richiesta di restituzione e neppure da quella del rifiuto della banca, ma da quello dell'ultima operazione compiuta, se il rapporto si sia sviluppato attraverso accreditamenti e prelevamenti".

Inoltre, non va certo ignorata la nota sentenza della Cassazione, Sez.I del 14/04/1998 n° 3783, la quale ha statuito: *"Il termine di prescrizione del diritto, per la banca, di avvalersi della garanzia fideiussoria prestata per l'apertura di credito in conto corrente, non decorre dalla data di costituzione della garanzia, ma dalla data in cui il debito garantito è divenuto esigibile per effetto del recesso della banca dall'apertura di credito e dalla chiusura del conto corrente"*.

Alla luce di quanto espresso dalla S.C. appare evidente che il termine prescrizionale decennale decorre dalla data di chiusura del rapporto e, quindi, se il giudizio di ripetizione dell'indebito è introdotto entro il decimo anno dalla chiusura di detto rapporto, è palese che la ripetizione riguarderà l'intera durata del rapporto.

Anatocismo e capitalizzazione interessi

Come provato dagli estratti conto in atti (allegato n. 1), al termine di ogni mese la banca ha calcolato gli interessi maturati addebitandoli sullo stesso conto e facendo maturare ulteriori interessi sul saldo così ottenuto.

In tema di anatocismo la sentenza della S.C. a Sezioni unite n. 24418/2010 ha definitivamente acclarato che nei rapporti bancari la clausola di capitalizzazione degli interessi è nulla e che una volta accertata la nullità non vi può essere alcuna diversa capitalizzazione di interessi. Tanto appare sufficiente per avere la certezza che il saldo indicato dalla banca non è veritiero e deve essere ricalcolato eliminando la capitalizzazione mensile per ricostruire il conto senza applicare alcuna capitalizzazione.

RB

Rimborsi Bancari

Criteri utilizzati per la determinazione del saldo relativo al finanziamento.

Per la determinazione del saldo effettivo relativo rapporto in esame si è eseguito il ricalcolo ricostruendo il conto dalla data di cui si possiede il primo estratto conto.

Per la determinazione delle condizioni da applicare si è fatto riferimento, ed altrimenti non si poteva fare, innanzitutto alla normativa vigente: codice civile con particolare riferimento all'art. 1283.

Per eseguire la ricostruzione del conto corrente ed il ricalcolo degli interessi si è utilizzata una procedura informatica appositamente realizzata dalla scrivente società per eseguire il ricalcolo degli interessi e la rideterminazione del saldo in ottemperanza alla normativa. Il ricalcolo è stato eseguito partendo dai dati riportati sugli estratti conto prodotti dalla stessa [] s.p.a. e pertanto sono assolutamente incontestabili.

Per la determinazione del saldo effettivo relativo al rapporto in oggetto è stato effettuato il ricalcolo completo attenendosi alle seguenti condizioni:

1. **Tassi debitori: tassi convenuti;**
2. **Capitalizzazione: semplice;**
3. **Determinazione numeri: per data operazione;**
4. **Spese: incluse**

I tassi applicati tempo per tempo sono i seguenti:

DATA DECORRENZA	TASSO APPLICATO
23-02-2008	19.2
	0

Le ulteriori condizioni applicate sono le seguenti:

DESCRIZIONE	IMPORTO/TASSO
Spese incasso rata	€ 0.00
Spese incasso rata annuo	€ 1.03

RB

Rimborsi Bancari

Canone Annuale/Quota associativa annuo	€ 0.00
Quota assicurazione annuo	€ 0.00
Prelievi ATM annuo	€ 0.00
Commissioni prelievo carburante annuo	€ 0.00

Sulla base delle condizioni sopra indicate ed epurando il rapporto della capitalizzazione mensile illegittimamente applicata dalla [] s.p.a., si è ricalcolato il saldo reale

Il saldo relativo al finanziamento n. 20004855091502 è riassunto nella tabella di seguito:

TABELLA DI RIEPILOGO RICALCOLO DEGLI INTERESSI E SALDO REALE

TOTALE INTERESSI da E/C	TOTALE INTERESSI RICALCOLATI	SALDO BANCA AL 29-11-2018	SALDO RICALCOLATO AL NETTO INTERESSI	SALDO FINALE A FAVORE DEL Vincenzo []
Euro 5.828,35	Euro 24,06	Euro 3.593,19	Euro -2.235,16	Euro -2.211,10

Dai calcoli effettuati risulta evidente che se la [] s.p.a. si fosse attenuta alla normativa vigente evitando di alterare il saldo del finanziamento, l'andamento del rapporto sarebbe stato ben differente da quello conteggiato dalla banca con suo conseguente minore guadagno.

Dai calcoli effettuati, si può sicuramente affermare che, alla data del 29-11-2018, data dell'ultimo estratto conto disponibile, il conto intestato a Vincenzo [] presentava un saldo creditore pari ad € -2.211,10 ben inferiore a quello preteso dalla banca pari a 3.659,29, determinato in violazione del principio fissato dall'art. 1283 cc.

RB

Rimborsi Bancari

Conclusioni

Sulla base della documentazione contabile esaminata si è potuto accertare che la [] s.p.a. ha illegittimamente applicato al rapporto la capitalizzazione mensile degli interessi a debito del Vincenzo [] espressamente vietata ai sensi dell'art. 1283 cc.

Per ottenere il reale saldo dare/avere si è eseguito il ricalcolo del saldo conto epurandolo della capitalizzazione mensile degli interessi che è stata sostituita con la capitalizzazione semplice.

Il ricalcolo è stato eseguito applicando al rapporto le seguenti condizioni economiche:

- Tasso di interesse tempo per tempo convenuto;
- Spese pattuite;
- Nessuna capitalizzazione degli interessi.

Il ricalcolo ha fornito i seguenti risultati:

TABELLA DI RIEPILOGO RICALCOLO DEGLI INTERESSI E SALDO REALE

TOTALE INTERESSI da E/C	TOTALE INTERESSI RICALCOLATI	SALDO BANCA AL 29-11-2018	SALDO RICALCOLATO AL NETTO INTERESSI	SALDO FINALE A FAVORE DEL Vincenzo []
Euro 5.828,35	Euro 24,06	Euro 3.593,19	Euro -2.235,16	Euro -2.211,10

Pertanto il saldo reale e corretto del rapporto esaminato è pari ad € -2.211,10 a favore del

Vincenzo

Roma 27/03/2020

S.r.l.

RB
Rimborsi Bancari